



AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Cod. Fisc. 92045550131

Sede legale:
Piazzale Vittorio Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinoario.it
protocollo@autoritabacinoario.it
autoritabacinoario@pec.regione.lombardia.it

Menaggio, 14 luglio 2022

Bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio in loc. Dascio del Comune di Sorico per il periodo 01.09.2022 / 31.12.2027

L.R. 6/2012 – Regolamento regionale n. 9 del 27 ottobre 2015

II DIRETTORE **dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori**

VISTE:

- la L.R. n. 6 del 04.04.2012 "Disciplina del settore dei trasporti" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)";
- il proprio Regolamento per la gestione dei porti lacuali e delle strutture d'ormeggio del demanio lacuale approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 21.07.2021 e n. 72 del 24.09.2021;
- la determinazione del Direttore dell'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori n. 202 del 14.07.2022, con la quale si approva lo schema di bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nell'ambito lacuale ricompresi tra il nucleo abitato di Dascio a nord ed il Ponte del Passo SS 342 a sud, nel territorio del Comune di Sorico, non oggetto del bando concluso in data 29 ottobre 2022 e con il quale si procedeva con l'assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali e nelle aree demaniali extra portuali del Lario e dei laghi minori per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2027 e i relativi criteri di assegnazione;
- il nulla osta della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola prot. 741 in data 30 giugno 2022;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori relativa alla definizione del contingente di posti d'ormeggio da mettere a bando individuati nella Tabella sotto riportata.

Prov.	Comune	Porto/Riva/Approdo	Area	N. Totale Posti Barca a Bando		
				Totale	In Acqua	A Terra
CO	SORICO	DASCIO		30	15	15

RENDE NOTO

che è possibile inoltrare domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di cui sopra espletando le modalità di seguito elencate:

Art. 1
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extra portuale dovrà essere preferibilmente presentata in bollo attraverso lo Sportello Telematico <https://sportellotelematico.autoritabacinolario.it/> dal proprietario dell'unità di navigazione, **utilizzando esclusivamente l'allegato modello** oppure mediante **PEC** oppure **consegnata direttamente a mano** presso il protocollo generale dell'Autorità di Bacino in Piazzale Vittorio Emanuele, 4 – 22017 Menaggio (CO). secondo i seguenti orari di apertura:

Lunedì 10.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 17.00
Giovedì 10.00 – 12.00
Venerdì 10.00 – 12.00

La presentazione della domanda attraverso lo Sportello Telematico comporterà la riduzione del 50% dei diritti di segreteria/istruttoria (€ 25,00 anziché € 50,00). Non saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute prima dei termini di pubblicazione del bando e quelle pervenute oltre i termini saranno poste in lista di attesa seguendo l'ordine cronologico di arrivo.

dal 14 LUGLIO 2022 al 19 AGOSTO 2022 entro le ore 12.00.

L'istanza deve essere presentata da una persona fisica o rappresentante legale e non sono ammesse quelle cointestate.

La domanda deve riguardare la singola unità di navigazione che sia nelle disponibilità del richiedente e deve contenere le informazioni di cui al successivo art. 2.

È vietato presentare più istanze per la stessa unità di navigazione. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.

L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o la firma comporterà **l'inammissibilità della domanda** stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

Il suddetto periodo valido per la presentazione delle domande è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione per il sorteggio tutte le domande pervenute precedentemente o successivamente a detto periodo.

La data di presentazione al protocollo della domanda nei termini indicati di cui sopra NON comporta titolo di precedenza nell'assegnazione dei posti in caso di presenza delle casistiche di cui al successivo art. 4.

Art. 2
LA DOMANDA

1. La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione per il periodo 01.09.2022 – 31.12.2027 previsto dal bando, e deve inoltre contenere obbligatoriamente:
 - a. i dati anagrafici del richiedente;
 - b. i dati relativi alla residenza anagrafica;
 - c. i dati relativi al recapito se diverso dalla residenza;
 - d. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
 - e. la tipologia del concessionario che utilizza l'unità di navigazione:
 - fruitore ordinario;

- impresa con finalità turistiche (operatore nautico per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari);
 - operatore di aziende ricettive all'area aperta;
 - strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande (limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione);
 - attività culturali, sportive, religiose, politiche, benefiche;
 - azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali;
 - ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali;
 - ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali;
 - Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro affiliate a Federazioni Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le imbarcazioni sociali;
 - Pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri;
- f. la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione:
- servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici;
 - servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica (per società e circoli nautici che non possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione);
 - esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali (per cantieri che non possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione);
 - esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche;
 - diporto;
 - altro;
- g. le informazioni relative all'unità di navigazione:
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome dell'unità di navigazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa/contrassegno, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm. e pescaggio (immersione in cm.);
 - l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo);

Le specificazioni relative all'unità di navigazione suddette, esclusivamente per gli utenti che dovessero acquistarne una, dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni l'inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione;

- h. la dichiarazione del richiedente:
- di non trovarsi nelle posizioni di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al D. Lgs n. 490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia);
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della presente domanda;
 - di provvedere al pagamento del canone dovuto entro il periodo stabilito;
 - di impegnarsi, qualora assegnatario di un posto, a comunicare entro 15 giorni ogni modifica dei dati contenuti nella istanza di concessione;
 - di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio così come previsto dal successivo art. 4;
 - di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione, pena decadenza del diritto di assegnazione;

- di essere a conoscenza che l'eventuale rinuncia del posto assegnato presentata entro il termine del primo semestre avrà efficacia dal secondo semestre;
- di prestare il consenso del trattamento dei dati contenuti nella dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento comunitario n. 679/96).

Art. 3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extra portuale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. fotografie in primo piano a colori dell'unità di navigazione ripresa da tre punti (poppa, prua e il lato);
2. copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
3. copia del certificato di navigazione rilasciata dalla rispettiva Autorità competente (per operatori nautici);
4. copia del certificato di assicurazione dell'unità di navigazione intestata al richiedente del posto d'ormeggio inclusa la copertura per la Responsabilità Civile per l'incendio arrecato a terzi (sono escluse le barche senza motore o con motore ausiliario o con motore elettrico);
5. modulo contenente gli obblighi del concessionario debitamente sottoscritto per integrale accettazione;
6. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto e del certificato di iscrizione alla CCIAA);
7. dichiarazione attestante precedenti concessioni o autorizzazioni demaniali;
8. eventuale documentazione per i diritti di precedenza;
9. documentazione comprovante l'eventuale diritto alla riduzione;
10. attestazione di pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria fissata dalla Delibera del CDA n. 54 del 31.05.2017 in € 50,00 (ridotto del 50% qualora l'istanza fosse presentata attraverso lo Sportello Telematico). Il suddetto versamento anche se l'utente risulterà non assegnatario non verrà restituito;
11. dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo.

La documentazione relativa all'unità di navigazione di cui ai punti 1., 2., 3. e 4., esclusivamente per gli utenti che dovessero acquistarne una, dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni l'inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione.

Art. 4

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Nell'assegnazione dei posti d'ormeggio hanno la precedenza nell'ordine decrescente di importanza sotto indicato:

- 1° unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti o ad associazioni autorizzate a detti servizi che svolgono tali funzioni nel territorio interessato, nonché appartenenti ad Enti Pubblici ed utilizzate per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali;
- 2° unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici pescatori professionisti operanti nell'area lacuale territorialmente interessata limitatamente a due posti d'ormeggio, anche

- singolarmente ubicati in porti o approdi lacuali diversi, con esclusione dei pescatori professionisti che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
- 3° unità di navigazione di residenti e di proprietari di seconde case nel Comune di Sorico, limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale;
- 4° unità di navigazione di attuali assegnatari nell'ambito del bacino lacuale del Lario di posto barca in regola con il versamento del canone di occupazione demaniale limitatamente ad un posto d'ormeggio. In caso di assegnazione di posto d'ormeggio a Dascio, decade automaticamente l'assegnazione già posseduta in altro porto o approdo sul Lario.

Tenuto conto delle suddette precedenze, verrà generata una graduatoria sulla scorta delle istanze pervenute entro i termini del bando.

La graduatoria sarà pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito web dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori avverso la quale è ammesso il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione, l'Autorità di Bacino procede con l'assegnazione della concessione dei posti d'ormeggio e provvederà a comunicare agli aggiudicatari il posto assegnato **successivamente alla data dal 01 settembre 2022.**

L'assegnazione effettiva del posto è obbligatoriamente subordinata alla verifica della compatibilità dimensionale dell'unità di navigazione con gli stalli disponibili e avrà efficacia solamente dopo tale verifica con esito positivo. In caso di indisponibilità di idoneo stallo, non risulterà possibile effettuare l'assegnazione pur in collocazione favorevole del soggetto richiedente all'interno della graduatoria stilata. In questo caso, si procederà a valutare il posizionamento in lista di attesa del soggetto non assegnabile.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti assegnabili e/o che si renderanno disponibili.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio utilizzando il modulo di cui all'allegato E, quest'ultimo potrà essere assegnato al primo richiedente non rinunciario avente diritto in graduatoria nella lista d'attesa, compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'unità di navigazione.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative ad unità di navigazione che, per le loro caratteristiche, non sono compatibili con le caratteristiche dimensionali dei posti disponibili.

Art. 5

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni demaniali nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri concessori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione attraverso il "Portale dei pagamenti del cittadino" Pago PA (pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione).

E' fatto obbligo all'assegnatario comunicare al protocollo generale dell'Autorità di Bacino tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. Nel caso di gravi inadempienze per mancata comunicazione delle informazioni suddette, viene meno il diritto all'assegnazione.

Art. 6
NORME GENERALI

1. E' vietata la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato anche temporaneamente anche a titolo gratuito. Tale inadempienza sarà causa di decadenza d'ufficio del posto concesso.
2. E' vietato ormeggiare l'unità di navigazione in posti diversi da quelli assegnati.
3. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari. L'Autorità di Bacino per motivazioni d'ufficio potrà scambiare i posti assegnati.
4. E' vietato ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda. Tale inadempienza sarà causa di decadenza d'ufficio del posto concesso.
5. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere richiesta con apposito modulo ed autorizzato dall'Autorità di Bacino previa verifica preventiva della compatibilità della nuova unità di navigazione con le caratteristiche tecniche dimensionali del posto barca assegnato.
7. La rinuncia da parte del concessionario del posto assegnato, agli effetti del pagamento del canone, qualora presentata entro il termine del primo semestre, avrà efficacia dal secondo semestre, viceversa, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
8. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
9. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità di Bacino; in ogni caso, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
10. Il concessionario è tenuto a segnalare, la presenza di attrezzatura di ormeggio (trappa/pendino) ammalorata o vetusta ai fini della manutenzione da effettuarsi a carico dell'Autorità di Bacino. Potrà provvedere autonomamente a propria cura e spese alla installazione di attrezzatura di emergenza (doppio pendino) previa richiesta e secondo le specifiche espresse volta per volta da parte del servizio Lavori Pubblici dell'Ente concedente. L'eventuale rottura di attrezzatura di ormeggio non precedentemente formalmente segnalata agli uffici nel termine minimo di gg. 15 antecedenti la data di eventuali sinistri, NON comporterà responsabilità a carico dell'Ente per danni alle imbarcazioni.
11. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia, per dolo o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze, deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
12. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che impediscano o rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
13. Il concessionario di posto barca a terra deve garantire l'ordine e la pulizia sia dell'area oggetto di concessione assegnatagli che quelle immediatamente limitrofe oltre che alla stessa unità di navigazione; a questo proposito l'Autorità di Bacino potrà imporre una tipologia ed un colore specifici per i teloni delle unità di navigazione stazionanti su una stessa riva;
14. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto o dell'approdo ed un comportamento ed atteggiamento di decoro consoni di un uso di aree pubbliche.
15. La concessione demaniale ha un carattere fiduciario e pertanto:

- a. gli eventuali eredi per successione dovranno inviare una comunicazione (allegato I) allegando il certificato di morte e lo "stato di famiglia degli eredi per successione", pena la revoca della concessione stessa;
 - b. le eventuali società che subentrano a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, dovranno inviare una comunicazione (allegato I) allegando la copia degli atti di riassetto societario sulla base del quale viene chiesto il subingresso.
16. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 27/10/2015.
 17. Il concessionario che intendesse rimuovere la propria unità di navigazione per un periodo maggiore di 30 giorni è tenuto a darne comunicazione all'Autorità di Bacino.
 18. La modifica delle dimensioni degli spazi destinati ad ormeggio al di fuori dei parametri previsti in sede di assegnazione, sarà in ogni caso soggetta all'espressione di parere da parte dell'Ufficio dell'Autorità di Bacino competente.
 19. Il concessionario dovrà ormeggiare correttamente e in sicurezza l'unità di navigazione. La cima di ormeggio principale deve essere fissata nella parte inferiore della boa. L'anello superiore della boa ha la sola funzione di sostegno della boa e deve essere utilizzato esclusivamente per il fissaggio della cima di sicurezza.
 20. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente Regolamento specificati e sottoscritti negli obblighi del concessionario.

Art. 8 **RESPONSABILITA'**

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità di Bacino nei riguardi delle unità di navigazione assegnatarie del posto barca, sia pur autorizzate all'ormeggio.
2. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità di Bacino per eventuali danni ai natanti autorizzati o impedimenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.
4. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni ambientali provocati dallo svuotamento delle acque di sentina, delle acque nere o bianche dei serbatoi esistenti a bordo.

Art. 9 **RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI**

1. L'Autorità di Bacino potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo:
 - a. non si possieda o si perda il diritto all'ormeggio;
 - b. si occupi un posto diverso da quello assegnato;
 - c. si occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite all'ormeggio;
 - d. non si rispettino le disposizioni dell'art. 6 del presente bando.
2. La rimozione, gestita dall'Autorità di Bacino, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.
3. Trova applicazione l'art. 54 della L.R. 6/2012 e s.m.i., relativamente alle procedure di rimozione, custodia, restituzione e dell'eventuale asta e/o distruzione e smaltimento.
4. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Autorità di Bacino che ha disposto la rimozione per danni all'unità di navigazione o alle cose in essa contenute.

5. Tutte le spese inerenti la rimozione, il deposito, il trasporto dell'unità di navigazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro previa identificazione.
6. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

Art. 10
CONTROLLI E VIGILANZA

1. Le unità di navigazione annualmente autorizzate, dovranno avere un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dall'Autorità di Bacino e riportante il nome del porto o approdo e il numero del posto barca collegato, da esporre sull'unità di navigazione in un punto ben visibile anche con barca coperta. Con la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, il contrassegno attestante la regolarità dei pagamenti e della concessione potrà essere sostituito dall'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale.
2. La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità di Bacino purché non in contrasto con la normativa regionale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione quanto disciplinato dalla L.R. 6/2012, dal Regolamento Regionale n. 9/2015 e da tutte le normative di settore.

Art. 11
PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per il periodo di cui all'articolo 1 del presente bando e trasmesso ai Comuni aderenti.

Il modello della domanda, parte integrante del presente bando, può essere preferibilmente compilato direttamente ed inviato in bollo attraverso lo Sportello Telematico <https://sportellotelematico.autoritabacinolario.it/> o scaricato dal sito istituzionale www.autoritabacinolario.it.

Il Direttore
(Dott. Franco Binaghi)

Per ogni altra informazione inerente il presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Posti Barca dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori:
Tel. 0344.34161 – PEC: autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it - E-mail: postibarca@autoritabacinolario.it.